

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

La Provincia di Ancona, nella persona del Presidente, dott. Daniele Carnevali c.f. CRNDNL73M22A271D, domiciliato per la carica presso la stessa, in Ancona, Strada di Passo Varano 19/a, C.F. 00369930425, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia.

E

Il Comune di / Ente....., nella persona di in qualità di Sindaco pro tempore, C.F. domiciliato per la carica presso lo stesso, in Via....., C.F., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza dello stesso Comune.

PREMESSO CHE

-- l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: *"La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, dispone:

"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di

acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. *Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121."*

- che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 21/2/2015, veniva approvato il regolamento interno per istituzione della stazione unica appaltante della Provincia di Ancona" con relativo schema di convenzione;

- che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 20/05/2016 il suddetto regolamento veniva totalmente abrogato e sostituito con un nuovo regolamento ed una nuovo schema di convenzione in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 26/09/2017 veniva modificato l'art. 5 del regolamento e l'art. 6 dello schema di convenzione;

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2022 veniva modificato l'art. 9 dello schema di convenzione;

- che le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione unica appaltante con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 per i Comuni e gli altri Enti aderenti.

2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Ancona, Strada di Passo Varano 19/a - Ancona.

Art. 2 Attività escluse

Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- la fase "a monte" delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre);

- la fase "a valle" delle procedure di gara (stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge).

Art. 3 Modalità di adesione alla S.U.A.

1. I rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. **46 del 26/09/2017**.

2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 4 Stazione unica appaltante

1. La Provincia di Ancona in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino alla stipula del contratto, che rimane di competenza dell'ente aderente.
2. Più analiticamente, su richiesta dell'Ente aderente, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata;
 - b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione, chiederà al responsabile del procedimento individuato dall'Ente aderente di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara, di cui al successivo punto 4, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo- la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016;
 - d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente aderente;
 - e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e/o dell'avviso informale della negoziata senza bando e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara, alla trasmissione all'Ente aderente dello schema di determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente a copia dei documenti di gara affinché il Rup provveda alla relativa determinazione. Il suddetto provvedimento di aggiudicazione dovrà essere ritrasmesso, contestualmente alla S.U.A. adozione, alla S.U.A. che provvederà a tutti gli altri adempimenti successivi propedeutici alla stipula del contratto;
 - f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C. (art. 77 D.Lgs. 50/2016), spetta alla Provincia la nomina della commissione giudicatrice;
 - g) la Provincia indica, nell'atto di indizione della gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
 - h) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - i) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento;

l) provvede alla proposta di aggiudicazione comunicando all'Ente aderente i risultati della stessa ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto.

3. La Provincia, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.

In quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara deve pervenire -completa- con anticipo tale da consentire alla S.U.A. di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta.

Qualora l'ente aderente non rispetti le condizioni sopra non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.U.A. per la perdita del finanziamento.

4. La stazione unica appaltante informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 5 Adempimenti dell'Ente aderente

1. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, l'Ente aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all'indirizzo provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it quanto segue:

a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché al capitolato speciale di appalto;

b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare:

indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio - se necessario- e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;

c) nomina del Responsabile unico del procedimento per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, quale Stazione unica appaltante;

d) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;

e) progetto in formato elettronico, completo di ogni suo allegato;

f) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (sempre fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 3);

g) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

Art. 6 Organo di gara e commissione giudicatrice

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la seduta è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del Dirigente della S.U.A., mentre funge da verbalizzante il Responsabile dell'Area Appalti e Contratti.

2. Nel caso in cui versi nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 6 (ultimo periodo), del D.Lgs. 50/2016, il Presidente della S.U.A. trasmetterà il fascicolo al RUP affinché decida se sussistano i presupposti del caso concreto per procedere alla verifica discrezionale dell'anomalia e procederà a riaprire la seduta di gara al termine della valutazione dell'anomalia effettuata da quest'ultimo.

3. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) la commissione giudicatrice sarà nominata con atto del Dirigente della SUA, previa indicazione da parte degli Enti aderenti dei componenti della Commissione.

4. Le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente Aderente.

Art. 7 Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia ed Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici con l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente medesimo.

Art. 8 Patto di integrità

La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

L'Ente aderente si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 9 Spese per attività svolte dal personale della SUA Provincia di Ancona

1. La S.U.A. svolge le proprie funzioni in favore degli Enti aderenti in modo gratuito, fatta salva la quota di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che così stabilisce:

comma 5: "Per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2".

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, gli enti aderenti devono versare alla S.U.A. della Provincia di Ancona un importo pari ad un quarto dell'80% del 2% dell'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che va a costituire il Fondo incentivante per i compiti svolti dal personale della S.U.A. della Provincia di Ancona nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto degli Enti Aderenti.

3. Le spese di pubblicità dovute per legge sono a carico dell'Ente aderente.

Art. 10 - Durata convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo indeterminato.

2. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno due mesi.

3. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.

Art. 11 - Organizzazione e dotazione del personale della S.U.A.

1. La S.U.A. è operativa presso la sede amministrativa della Provincia di Ancona, Strada di Passo Varano 19/a 60313 Ancona.

2. La S.U.A. è diretta dal Dirigente del Settore I Affari Generali .

3. La S.U.A. si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale dell'Area Appalti e Contratti.

Art. 12 Contenzioso

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a proprio carico.

2. La S.U.A. si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 13 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 15 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.

La Provincia di Ancona
Dott. Daniele Carnevali

L'Ente aderente
